

Regolamento n. 41

ASSEGNAZIONE AD AMMINISTRATORI DI TELEFONINI CELLULARI

Art. 1

1. I numeri telefonici diretti sono assegnati :

- a) al presidente della provincia
- b) al presidente del consiglio
- c) ai capigruppo consiliari
- d) agli assessori provinciali
- e) al collegio dei revisori dei conti
- f) al difensore civico.

Art. 2

1. L'assegnazione di telefoni cellulari è limitata al presidente e agli assessori provinciali.

Art. 3

1. L'assegnazione dei telefoni cellulari è fatta con provvedimento del presidente.

Art. 4

1. Le fatture relative ai numeri telefonici diretti e ai telefoni cellulari devono, prima della liquidazione e del pagamento, essere sottoscritte dai soggetti cui sono assegnati ai sensi degli articoli 1 e 2 e devono contenere la dichiarazione che le conversazioni telefoniche sono state effettuate per l'esercizio del proprio mandato.